



Fitd

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

# ***Regolamento del Fondo di Solidarietà***

---

## **Procedura per l'indennizzo forfettario**

Ai sensi della legge 119 del 30 giugno 2016 e della legge 15 del 17 febbraio 2017

Aggiornamento dell'11 aprile 2017

## Sommario

*La legge 119 del 30 giugno 2016, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 59/2016 ed è entrata in vigore il 3 luglio 2016, ha attribuito al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) la gestione e l'alimentazione finanziaria del Fondo di Solidarietà, istituito dalla legge di Stabilità per il 2016, con lo scopo di erogare prestazioni per il ristoro degli investitori in strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche poste in risoluzione a novembre 2015.*

*La legge 15 del 17 febbraio 2017, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 237 del 23 dicembre 2016, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, è entrata in vigore il 22 febbraio 2017 e ha introdotto talune modifiche alla disciplina del Fondo di Solidarietà.*

*Le modifiche riguardano: i) l'ampliamento della categoria dei soggetti legittimati a presentare le istanze di indennizzo forfettario; ii) le modalità di calcolo del requisito del patrimonio mobiliare di proprietà iii) il prolungamento del termine per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti legittimati.*

*Il FITD è chiamato a verificare la completezza della documentazione e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alla procedura di indennizzo, per poi procedere al calcolo dell'importo dell'indennizzo e alla sua liquidazione.*

*Allo scopo di fare fronte agli impegni scaturenti dalla gestione del Fondo di Solidarietà, il FITD ha predisposto un apposito "Regolamento del Fondo di Solidarietà" e procedure amministrative e informatiche, presidiate da controlli, atte a rendere il più possibile fluido il processo di acquisizione delle istanze, di verifica di completezza documentale e di sussistenza dei requisiti, di calcolo e di erogazione dell'indennizzo.*

*Le soluzioni individuate sono strettamente aderenti alle disposizioni normative che il FITD è tenuto ad applicare; esse tengono conto delle informazioni e dei suggerimenti pervenuti dalle Associazioni dei consumatori e dalle quattro banche in liquidazione.*

*Pur non essendo possibile alcuna interpretazione estensiva delle previsioni di legge, tuttavia, considerata la natura e le finalità dello strumento approntato dal legislatore per l'indennizzo forfettario degli obbligazionisti, il Regolamento contiene elementi di flessibilità, volti a realizzare l'effettiva tutela degli investitori.*

*In tale ambito, per quanto attiene alla documentazione da produrre a supporto delle istanze, si è ritenuto di accettare dichiarazioni sostitutive rese dalle quattro Banche, qualora quella espressamente elencata nelle disposizioni di legge non fosse disponibile.*

*Resta naturalmente ferma, per i titolari di strumenti finanziari subordinati che non si trovassero nelle condizioni espressamente previste dalla legge e disciplinate dal presente Regolamento, la facoltà di ricorrere alla procedura arbitrale di cui all'art. 1, commi da 857 a 860 della legge di Stabilità 2016.*

*Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio del FITD nella riunione del 1° agosto 2016 e aggiornato in base alle linee guida deliberate dal Consiglio, a seguito dell'entrata in vigore della legge 15/2017.*

### **Definizioni**

Al fini del presente Regolamento si intendono per:

- **“banca in liquidazione”**: Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, Banca delle Marche S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.c.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;
- **“Decreto Legge”**: decreto-legge 3 maggio 2016 n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016 n. 119 e ulteriormente modificato dalla legge 17 febbraio 2017 n. 15, di conversione con modificazioni del decreto-legge 23 dicembre 2016 n. 237;
- **“investitori”**: la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto che abbiano acquistato gli strumenti finanziari subordinati entro il 12 giugno 2014 nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la banca in liquidazione che li ha emessi e i successori *mortis causa* degli investitori, e che li detenevano al 22 novembre 2015, data della risoluzione delle banche in liquidazione;
- **“nuovi soggetti legittimati”**: il coniuge, il convivente *more uxorio* e i parenti entro il secondo grado degli investitori, detentori alla data della risoluzione degli strumenti finanziari subordinati, a seguito di trasferimento per atto *inter vivos*, a titolo oneroso o gratuito da parte degli investitori;
- **“soggetti legittimati”**: gli investitori, nonché i nuovi soggetti legittimati;
- **“trasferimenti *inter vivos*”**: i trasferimenti, a titolo oneroso o gratuito, di strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche in liquidazione, effettuati dagli investitori ai nuovi soggetti legittimati, entro il 22 novembre 2015.

## Indice

1.	Disciplina legislativa e le linee operative del FITD.....	6
1.1.	L'indennizzo forfettario .....	8
1.2.	La presentazione dell'istanza di indennizzo forfettario al FITD .....	10
1.3.	Il calcolo dell'indennizzo forfettario.....	15
1.4.	Il modulo standard per la presentazione dell'istanza .....	15
2.	Disciplina dei casi di cointestazione e di successione .....	17
2.1	Cointestazioni .....	17
2.2	Successioni.....	18
3.1	Modalità di invio dell'istanza di indennizzo.....	21
3.1.1.	Inserimento dell'istanza tramite sito web.....	21
3.1.2.	Integrazione della documentazione .....	23
3.2	La verifica dello stato dell'istanza.....	23

## 1. Disciplina legislativa e le linee operative del FITD

La legge 208 del 28 dicembre 2015 (legge di Stabilità per il 2016), all'art. 1, comma 855, ha istituito il Fondo di Solidarietà per l'erogazione di prestazioni per il ristoro di soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, dalla Cassa di Risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti Spa.

Il successivo decreto legge 59 del 3 maggio 2016 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2016) recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione, convertito nella legge 119 del 30 giugno 2016 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2016), ha disciplinato le modalità di accesso all'indennizzo forfettario. La legge è entrata in vigore il 3 luglio 2016.

Il Fondo di Solidarietà è gestito dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera e), del Decreto Legge e alimentato dal medesimo sulla base delle esigenze finanziarie connesse alla corresponsione delle prestazioni (art. 10 del Decreto Legge).

La legge n. 15 del 17 febbraio 2017 (G.U. n. 43 del 21 febbraio 2017 ed entrata in vigore il 22 febbraio 2017) di conversione del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237 (G.U. n. 299 del 23 dicembre 2016) recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, ha introdotto, all'art. 26-bis, commi 1/3, talune modifiche alla disciplina del Fondo di Solidarietà, così riassumibili:

- è stata ampliata la categoria dei soggetti legittimati a presentare istanza di indennizzo forfettario;
- è stata modificata la modalità di calcolo del requisito del patrimonio mobiliare che i soggetti legittimati devono possedere, in alternativa al requisito reddituale, per poter accedere all'indennizzo forfettario;
- è stato prolungato al 31 maggio 2017 il termine per la presentazione delle istanze di indennizzo da parte di tutti i soggetti legittimati.

Gli investitori incisi dai provvedimenti di risoluzione possono accedere al rimborso secondo due modalità: l'indennizzo forfettario o la procedura arbitrale di cui all'art. 1, commi da 857 a 860 della legge di Stabilità 2016<sup>1</sup>.

La procedura arbitrale, una volta attivata, preclude la possibilità di accedere all'indennizzo forfettario e rende, quindi, improcedibile l'eventuale istanza di indennizzo presentata dal soggetto legittimato (art. 9, comma 10, Decreto Legge). Corrispondentemente, la richiesta di accesso all'indennizzo forfettario preclude la possibilità di ricorso alla procedura arbitrale. L'istanza di indennizzo forfettario in relazione a strumenti finanziari subordinati acquistati entro la data del 12 giugno 2014 non preclude l'accesso alla procedura arbitrale in relazione a strumenti finanziari subordinati acquistati successivamente al 12 giugno 2014<sup>2</sup>.

L'indennizzo forfettario è riservato agli "investitori", vale a dire ai soggetti che abbiano acquistato gli strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche in liquidazione entro il 12 giugno 2014, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea della direttiva per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie (2014/59/UE - BRRD) e ai successori *mortis causa* degli investitori, e che li detenevano alla data di apertura della risoluzione (22 novembre 2015)<sup>3</sup>, nonché ai "nuovi soggetti

---

<sup>1</sup> In base alla previsione della legge di Stabilità 2016, i rimborsi tramite procedura arbitrale devono essere disciplinati da appositi decreti ministeriali. Il comma 858 precisa che, *"in caso di ricorso alla procedura arbitrale, la corresponsione delle prestazioni è subordinata all'accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal d.lgs. 58/1998 (Testo Unico delle leggi in materia di intermediazione finanziaria - TUF) nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati"*. Ai sensi del successivo comma 859, *"nei casi di cui al comma 858, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono nominati gli arbitri, scelti tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità, ovvero possono essere disciplinati i criteri e le modalità di nomina dei medesimi e sono disciplinate le modalità di funzionamento del collegio arbitrale, nonché quelle per il supporto organizzativo alle procedure arbitrali, che può essere prestato anche avvalendosi di organismi o camere arbitrali già esistenti, e per la copertura dei costi delle medesime procedure a carico del Fondo di Solidarietà"*.

<sup>2</sup> In ogni caso, il vigente art. 1, comma 860 della legge di Stabilità 2016 fa salvo il diritto al risarcimento del danno e precisa, altresì, che il Fondo di Solidarietà è surrogato nel diritto dell'investitore al risarcimento del danno, nel limite dell'ammontare della prestazione corrisposta.

<sup>3</sup> *La Banca d'Italia, con provvedimento del 21 novembre 2015, approvato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con decreto del 22 novembre 2015, ha disposto, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, l'avvio della risoluzione della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., della Banca delle Marche S.p.a., della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.c.p.a. e della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.a. e stabilito, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. 180/2015, la decorrenza degli effetti del provvedimento di avvio della risoluzione dalle ore 22.00 del 22 novembre 2015. Contestualmente, sono state costituite quattro "banche ponte" ("Nuove Banche") cessionarie delle aziende delle Banche poste in risoluzione. In data 9 dicembre 2015, è stata disposta la sottoposizione delle quattro banche, in risoluzione dal 22 novembre 2015, a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 180/2015 (di attuazione della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, BRRD) e degli artt. 80 e ss. del d.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).*

legittimati”, vale a dire il coniuge, il convivente *more uxorio* e i parenti entro il secondo grado dei soggetti di cui sopra, **che risultino detentori alla data della risoluzione dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento per atto *inter vivos***, a titolo oneroso o gratuito.

### 1.1. L'indennizzo forfettario

Occorre premettere che la disciplina degli indennizzi forfettari scaturisce da una normativa di recentissima introduzione e del tutto innovativa, non ancora supportata da interpretazioni autentiche e/o chiarimenti delle Autorità, né da dottrina o giurisprudenza su casi assimilabili, dai quali si possano trarre principi che siano di ausilio nella soluzione delle problematiche emerse.

Sono legittimati a presentare istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario, qualora in possesso dei **requisiti reddituali o patrimoniali**, di cui all'art. 9, comma 1, del Decreto Legge:

- a) gli investitori** (la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto che abbiano acquistato gli strumenti finanziari subordinati entro il 12 giugno 2014 nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la banca in liquidazione che li ha emessi e i successori *mortis causa* degli investitori, e che li detenevano al 22 novembre 2015, data della risoluzione delle banche in liquidazione);
- b) i nuovi soggetti legittimati** (il coniuge, il convivente *more uxorio* e i parenti entro il secondo grado dei soggetti di cui alla **lett. a)**, detentori alla data della risoluzione dei predetti strumenti finanziari, a seguito di trasferimento per atto *inter vivos*, a titolo oneroso o gratuito).

Le condizioni per l'accesso all'indennizzo forfettario, come previsto dall'art. 9, comma 1 del Decreto Legge, consistono nel possesso, da parte dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b):

- a) di un patrimonio mobiliare al 31 dicembre 2015 di valore inferiore a 100 mila euro;
- o, in alternativa,
- b) di un ammontare del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2014 inferiore a 35 mila euro.



La disciplina in esame individua, quindi, i seguenti elementi oggettivi, essenziali ai fini dell'ammissibilità delle istanze:

- i) acquisto degli strumenti finanziari subordinati da parte dell'investitore entro il 12 giugno 2014;
- ii) acquisto nell'ambito di un rapporto negoziale diretto dell'investitore con una delle banche in liquidazione;
- iii) detenzione degli strumenti finanziari subordinati di cui al punto i) alla data del 22 novembre 2015, da parte dei soggetti legittimati.

In particolare, indipendentemente dal fatto che l'acquisto degli strumenti sia avvenuto in sede di primo collocamento o successivamente, ai fini dell'individuazione dell'avente diritto ad accedere alla procedura di indennizzo forfettario rileva l'esistenza di un comprovato rapporto negoziale diretto con la banca in liquidazione.

Pertanto, sono esclusi dalla procedura di indennizzo forfettario gli acquisti di strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche in liquidazione, ancorché effettuati entro il 12 giugno 2014, presso altri intermediari, ivi comprese le banche appartenenti ai gruppi bancari, di cui le banche in liquidazione risultavano essere capogruppo alla data di acquisto degli strumenti finanziari stessi. Sono altresì esclusi gli acquisti avvenuti nell'ambito di operazioni di compravendita sul mercato secondario in cui la banca in liquidazione abbia svolto solo un'attività di intermediazione tra acquirente e venditore, senza aver instaurato alcun rapporto negoziale diretto come sopra definito.

Sono invece ammessi alla procedura di indennizzo forfettario gli acquisti di strumenti finanziari subordinati avvenuti sul mercato secondario in contropartita diretta con la banca.

Sono, altresì, ammessi all'indennizzo forfettario gli strumenti finanziari subordinati acquistati dagli investitori (ivi compresi i successori *mortis causa*) e trasferiti dagli stessi per atto *inter vivos*, entro il 22 novembre 2015, ai nuovi soggetti legittimati di cui alla legge 15/2017 e da questi ultimi detenuti alla data della risoluzione (22 novembre 2015). Resta fermo che, in tali ipotesi, gli strumenti finanziari subordinati oggetto di trasferimento devono essere stati acquistati dall'investitore nell'ambito di un rapporto negoziale diretto entro il 12 giugno 2014.

In relazione a ciò, si precisa che possono essere presi in considerazione ai fini dell'ammissione alla procedura di indennizzo forfettario esclusivamente i

trasferimenti *inter vivos* effettuati dall'investitore (ivi compresi i successori *mortis causa*) nei confronti dei nuovi soggetti legittimati.

## 1.2. La presentazione dell'istanza di indennizzo forfettario al FITD

L'**istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario** deve essere presentata al FITD, a pena di decadenza, **entro il 31 maggio 2017<sup>4</sup>**, corredata dei documenti di seguito specificati.

Nel caso in cui l'investitore abbia effettuato più acquisti di strumenti finanziari subordinati entro il 12 giugno 2014, deve presentare distinte istanze di indennizzo per ciascun acquisto.

Il FITD è chiamato a verificare la completezza della documentazione e, sulla base della stessa, la sussistenza delle condizioni per dar corso all'indennizzo, calcolarne l'importo e procedere alla liquidazione entro il termine di 60 giorni dalla ricezione dell'istanza (art. 9, comma 9, Decreto Legge).

Qualora il FITD rilevi che l'istanza non sia completa dei documenti di cui all'art. 9, comma 8 del Decreto Legge, ne dà comunicazione al soggetto legittimato, interrompendo l'istruttoria e assegnando un termine di 40 giorni dalla data di interruzione per integrare l'istanza con la documentazione mancante. In tal caso, il termine si interrompe per riavviarsi dalla data di integrazione. Ove il soggetto legittimato non integri l'istanza con la documentazione mancante nel termine indicato, la stessa è rigettata. Resta salvo il diritto a presentare una nuova istanza entro il termine di decadenza.

Qualora la documentazione allegata all'istanza sia completa, ma risultino mancanti elementi informativi comunque necessari per l'istruttoria (es. codice IBAN, documento di identità valido, parti non leggibili dei documenti, incoerenze tra le informazioni fornite), il FITD sospende l'istruttoria e richiede gli elementi informativi mancanti entro il termine di 20 giorni dalla data di sospensione. Il termine per l'indennizzo è sospeso dalla data della comunicazione del FITD e riprende a decorrere dalla ricezione delle informazioni richieste.

---

<sup>4</sup> Il termine per la presentazione delle istanze è stato così prolungato dalla legge 15/2017; in precedenza, tale termine era fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 59/2016 (3 luglio 2016).

L'applicazione delle procedure di interruzione e sospensione prescinde dal momento in cui viene presentata l'istanza nell'ambito del periodo di decadenza fissato dalla legge.

L'istanza di indennizzo deve contenere le seguenti informazioni:

- nome, codice fiscale, indirizzo, elezione del domicilio anche digitale del soggetto legittimato;
- banca in liquidazione che ha emesso gli strumenti finanziari subordinati;
- descrizione degli strumenti finanziari subordinati, indicandone il codice ISIN, la data di acquisto, la quantità/valore nominale, il prezzo percentuale all'acquisto, il corrispettivo pagato, gli oneri e le spese direttamente connesse all'acquisto e il valore nominale residuo alla data del 22 novembre 2015;
- nel caso di trasferimenti *inter vivos*, deve essere, altresì, indicata la data del trasferimento degli strumenti finanziari subordinati;
- codice IBAN di un conto intestato al richiedente da utilizzare per il bonifico dell'indennizzo.

Devono essere, inoltre, allegati all'istanza i seguenti documenti<sup>5</sup> (art. 9, comma 8, Decreto Legge):

- a) contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;
- b) moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto;
- c) attestazione degli ordini eseguiti;
- d) dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare, calcolato ai sensi dell'art. 26-*bis*, comma 2 della legge 15/2017<sup>6</sup>, ovvero sull'ammontare del reddito di cui all'art. 9, comma 1, lett. b) del Decreto Legge, con le modalità previste dal medesimo articolo al comma 8, lettera e), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle

---

<sup>5</sup> In caso di acquisti multipli, dovrà essere compilata una separata istanza per ciascuno di essi, completa della necessaria documentazione.

<sup>6</sup> La legge 15/2017 ha modificato le modalità di calcolo del requisito del patrimonio mobiliare, abrogando la lett. b) dell'art. 9, comma 2 del Decreto Legge, la quale disponeva che nel calcolo del requisito si computasse anche il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati, detenuti alla data della risoluzione delle banche, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.

sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'art. 76 del citato DPR.<sup>7</sup>.

Ai fini della dichiarazione riferita alla consistenza del patrimonio mobiliare o del reddito complessivo di cui alla **lettera d)**, i soggetti legittimati possono utilizzare i modelli predisposti e resi disponibili nell'apposita sezione del sito web del FITD dedicata al Fondo di Solidarietà.

Con riferimento ai documenti di cui alle **lettere a), b) e c)**, il Decreto Legge prevede (art. 9, comma 8-bis) un onere informativo a carico delle banche in liquidazione e delle Nuove Banche, che sono tenute a consegnare copia di tali documenti ai soggetti legittimati entro 15 giorni dalla data della richiesta, ai fini della presentazione dell'istanza di indennizzo forfettario.

Al riguardo, la legge 15/2017 (art. 26-bis, comma 3) ha precisato che, nell'ambito del servizio di assistenza ai soggetti legittimati, le banche non possono porre a carico dei medesimi alcun onere o commissione sotto qualsiasi forma.

In merito alla documentazione da allegare all'istanza, di cui il Fondo è chiamato a verificare la completezza, vengono in evidenza talune problematiche di carattere interpretativo e operativo, rispetto alle quali sono state individuate opportune soluzioni, di seguito riassunte.

**Lettera a): contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati.**

E' emerso che il contratto di acquisto di strumenti finanziari non sempre è disponibile, essendo le relative operazioni, per prassi diffusa, realizzate nell'ambito di un contratto quadro.

In relazione a ciò, in un'ottica di effettiva tutela dei soggetti legittimati, è ritenuta ammissibile una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dalla banca in liquidazione o dalla nuova banca, rilasciata al soggetto legittimato nei termini fissati dall'art. 9, comma 8-bis, del Decreto Legge; dalla dichiarazione deve risultare che l'acquisto è avvenuto da parte dell'investitore tramite rapporto negoziale diretto con la banca in

---

<sup>7</sup> Il testo vigente dell'art. 76 (norme penali) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 dispone che: "1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte".

liquidazione entro il 12 giugno 2014 e deve contenere gli elementi informativi atti a individuare l'emissione degli strumenti finanziari subordinati cui l'acquisto si riferisce.

**Lettera b): moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto.**

I moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto, debitamente sottoscritti, sono elementi essenziali ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di indennizzo forfettario; essi consentono di individuare il soggetto legittimato all'indennizzo e di verificare la sussistenza dei requisiti temporali e di negoziazione diretta con la banca in liquidazione richiesti dalla legge. Qualora il soggetto legittimato non sia in grado di produrre copia dei citati moduli e ne richieda il rilascio alla banca in liquidazione ovvero alla nuova banca, in un'ottica di tutela dei soggetti legittimati, è da ritenersi ammissibile una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dalla banca in liquidazione ovvero dalla nuova banca che contenga comunque tutti gli elementi presenti nel modulo di sottoscrizione o d'ordine di acquisto.

**Lettera c): attestazione degli ordini eseguiti.**

L'attestazione degli ordini eseguiti si riferisce a qualsiasi documento proveniente dalla banca in liquidazione ovvero dalla nuova banca, ai sensi dell'art. 9, comma 8-bis, del Decreto Legge, comprovante l'avvenuta esecuzione degli ordini di acquisto (o di vendita impartiti dall'investitore).

Si evidenzia lo stretto collegamento delle informazioni di cui alla lettera b) con l'attestazione che gli ordini di acquisto sono stati eseguiti. Nell'attestazione devono essere indicati la data di esecuzione, le modalità di pagamento da parte dell'investitore, nonché il dossier titoli in cui gli strumenti sono confluiti con la specifica degli intestatari del medesimo.

**Si rileva che, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'accesso all'indennizzo, si rende necessaria la produzione da parte dei soggetti legittimati di un estratto conto che provi la detenzione alla data del 22 novembre 2015 degli strumenti finanziari subordinati (e il relativo importo).**

Ai medesimi fini, è altresì previsto uno scambio di informazioni tra il FITD e le banche interessate, nel rispetto delle norme relative alla tutela del trattamento dei dati dei richiedenti l'indennizzo. In proposito, si rinvia all'informativa sulla *privacy* allegata al modulo standard disponibile nella sezione del sito web del FITD (cfr. paragrafo 1.4).

\*\*\*\*

Oltre alla documentazione di cui al citato art. 9, comma 8, del Decreto Legge, i nuovi soggetti legittimati in base alla legge 15/2017 sono tenuti a comprovare lo *status* di coniugio, di convivenza *more uxorio* o di parentela entro il secondo grado, **alla data del trasferimento degli strumenti finanziari subordinati** per atto *inter vivos*, nonché **alla data di apertura della risoluzione (22 novembre 2015)**, allegando all'istanza di indennizzo forfettario tutta la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza del requisito soggettivo, nonché l'avvenuto trasferimento *inter vivos* degli strumenti finanziari subordinati.

In linea generale, è onere del nuovo soggetto legittimato la produzione della documentazione necessaria a comprovare il proprio *status* e l'avvenuto trasferimento degli strumenti finanziari subordinati per atto *inter vivos*.

In particolare, dovranno essere prodotti i seguenti documenti, per ciascuna categoria di soggetti:

- **coniuge**: certificato storico od originario di famiglia che attesti il rapporto di coniugio alla data del trasferimento degli strumenti finanziari subordinati e alla data di apertura della risoluzione (22 novembre 2015);
- **convivente more uxorio**: stato di famiglia o, ove non disponibile presso l'Anagrafe del Comune di riferimento, autodichiarazione attestante la convivenza *more uxorio* alla data del trasferimento degli strumenti finanziari subordinati e alla data di apertura della risoluzione (22 novembre 2015); certificato storico di residenza alle medesime date; l'autodichiarazione deve essere resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'art. 76 del citato DPR;
- **parenti entro il secondo grado**: certificato storico od originario di famiglia comprovante la sussistenza del rapporto di parentela entro il secondo grado alla data del trasferimento per atto *inter vivos* degli strumenti finanziari subordinati e alla data di apertura della risoluzione (22 novembre 2015).

Inoltre, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti ad allegare la documentazione comprovante il trasferimento per atto *inter vivos*, mediante:

- **copia dell'atto di trasferimento inter vivos**, ovvero, ove non disponibile, **autodichiarazione** da parte dei soggetti cui è pervenuta la titolarità degli strumenti finanziari, che attesti il trasferimento degli strumenti finanziari

subordinati per atto *inter vivos*; l'autodichiarazione deve essere resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'art. 76 del citato DPR;

e

- **dichiarazione rilasciata dalla banca** presso la quale è stato perfezionato il trasferimento, in merito alla modifica della titolarità del dossier titoli, a seguito del trasferimento *inter vivos*.

Resta ferma la possibilità, per il FITD, di richiedere, ove ritenuto necessario nei casi più complessi, ulteriore documentazione rispetto a quella prevista nel presente Regolamento, atta ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge.

### 1.3. Il calcolo dell'indennizzo forfettario

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Decreto Legge, l'importo dell'indennizzo è pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati al netto degli oneri e delle spese direttamente connessi all'acquisto e della differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un BTP in corso di emissione di durata finanziaria equivalente oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di BTP in corso di emissione aventi durata finanziaria più vicina.

Il FITD, con il contributo delle banche, ha definito un modello di calcolo, validato da terzi, finalizzato alla determinazione dell'indennizzo da riconoscere ai soggetti legittimati.

L'impostazione del modello prevede che, con riferimento a ciascuno strumento finanziario subordinato, una volta inseriti i dati relativi a ciascuno acquisto (data di acquisto, prezzo di acquisto e quantità residua), siano determinati in automatico tutti gli elementi utili alla individuazione dell'indennizzo spettante al soggetto legittimato.

### 1.4. Il modulo standard per la presentazione dell'istanza

Allo scopo di agevolare la presentazione delle istanze di indennizzo forfettario, nell'interesse del soggetto legittimato, a seguito dell'entrata in vigore della legge 15/2017, il FITD ha predisposto una versione aggiornata del "**Modulo standard di**

**richiesta dell'indennizzo forfettario**", con allegata informativa sulla *privacy*, resa disponibile nell'apposita sezione del sito web.

L'invio dell'istanza di indennizzo forfettario può avvenire tramite raccomandata A/R, tramite posta elettronica certificata o attraverso la sezione dedicata del sito web del FITD.

Oltre alle informazioni e ai documenti prescritti dalla legge e previsti dal presente Regolamento, è necessario allegare all'istanza copia fronte/retro di un documento di identità, in corso di validità (carta di identità, passaporto, patente di guida) e del codice fiscale del soggetto legittimato.

Nel caso in cui l'istanza sia presentata al FITD tramite Associazioni di Consumatori, Studi legali o altri intermediari, si deve allegare il mandato/procura conferito.





## 2. Disciplina dei casi di cointestazione e di successione

Di seguito sono indicate le linee guida che il FITD adotterà nei casi di cointestazioni e successioni.

Il FITD, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ai fini dell'erogazione dell'indennizzo si riserva di condurre valutazioni caso per caso e, ove necessario, di richiedere un supplemento informativo e/o documentale.

### 2.1 Cointestazioni

Con riferimento alle cointestazioni, si distinguono due casi a seconda dell'appartenenza del richiedente alla categoria di investitore o di nuovo soggetto legittimato (cfr. definizioni).

**a) Investitori:** nel caso in cui l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati sia avvenuto da parte di più soggetti, ciascuno degli acquirenti ha facoltà di presentare l'istanza per l'erogazione dell'indennizzo forfettario per la quota di propria pertinenza<sup>8</sup>, a condizione che gli strumenti finanziari subordinati siano detenuti alla data della risoluzione (22 novembre 2015). La verifica dei requisiti previsti dalla legge avviene per ciascun richiedente; la mancanza dei requisiti in capo a uno dei cointestatori non preclude la facoltà degli altri di richiedere l'indennizzo, ove in possesso dei requisiti di legge, per la quota di propria pertinenza;

**b) nuovi soggetti legittimati:** possono presentare istanza di indennizzo, per la quota di propria pertinenza<sup>9</sup>, i cointestatori del dossier titoli alla data della risoluzione (22 novembre 2015), ove in possesso dei requisiti di legge.

Ove uno o più cointestatori del rapporto titoli intendano delegare un altro cointestatorio alla presentazione della richiesta di indennizzo, è possibile produrre un'unica istanza, allegando per ciascun cointestatorio delegante:

- la delega al cointestatorio delegato;
- il modulo *privacy* debitamente firmato;
- l'autodichiarazione reddituale o patrimoniale;

---

<sup>8</sup> La quota di pertinenza, se non diversamente indicato e documentato, è considerata pari al totale degli strumenti finanziari subordinati detenuti alla data del 22 novembre 2015, diviso il numero dei cointestatori.

<sup>9</sup> Cfr. nota 8.

- copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità (carta di identità, passaporto, patente di guida) e del codice fiscale.

**Nei casi di cui alla lett. b) (nuovi soggetti legittimati), il delegante deve produrre, altresì, la documentazione comprovante lo *status* di nuovo soggetto legittimato e attestante il trasferimento *inter vivos*.**

## 2.2 Successioni

Ai sensi dell'art. 8 comma 1, lettera a), del Decreto Legge, tra i soggetti aventi diritto ad accedere all'indennizzo forfettario è previsto anche il successore *mortis causa* della persona fisica, dell'imprenditore individuale - anche agricolo - e del coltivatore diretto che abbia acquistato gli strumenti finanziari subordinati, nei termini di legge, nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la banca in liquidazione.

In tali casi, il successore *mortis causa* è tenuto a presentare al FITD idonea documentazione e, comunque:

- il certificato di morte dell'investitore che abbia acquistato gli strumenti finanziari subordinati;
- la dichiarazione di successione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva della stessa, da rendersi ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'art. 76 del citato DPR.

In particolare,

- per le successioni aperte prima dell'entrata in vigore della legge 119/2016 (3 luglio 2016), il successore *mortis causa* dell'investitore<sup>10</sup> è legittimato a presentare l'istanza di indennizzo forfettario; in tal caso, i requisiti di legge sono accertati come segue:
  - in capo al *de cuius*
    - i) acquisto degli strumenti finanziari subordinati entro il 12 giugno 2014;
    - ii) rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione;

---

<sup>10</sup> Se gli eredi sono plurimi, i requisiti di legge devono essere verificati rispetto a ognuno di essi, che sono tenuti a proporre l'istanza individualmente e pro quota.

- iii) detenzione degli strumenti finanziari subordinati di cui sopra alla data del 22 novembre 2015 (salvo per - e limitatamente a – i casi in cui la successione si sia aperta prima di tale data);
- in capo all'erede
  - i) detenzione degli strumenti finanziari subordinati di cui sopra alla data del 22 novembre 2015, limitatamente ai casi in cui la successione si sia aperta prima di tale data;
  - ii) consistenza del patrimonio mobiliare;
  - o,
  - iii) ammontare del reddito complessivo;
- per le successioni aperte dopo l'entrata in vigore della legge 119/2016 (3 luglio 2016) e prima della presentazione dell'istanza di indennizzo da parte dell'investitore originario, il successore *mortis causa* dell'investitore è legittimato a presentare l'istanza di indennizzo e i requisiti di legge sono accertati come segue:
  - in capo al *de cuius*
    - i) acquisto degli strumenti finanziari subordinati entro il 12 giugno 2014;
    - ii) rapporto negoziale diretto con la banca in liquidazione;
    - iii) detenzione degli strumenti finanziari subordinati di cui sopra alla data del 22 novembre 2015;
  - in capo all'erede
    - i) consistenza del patrimonio mobiliare;
    - o,
    - ii) ammontare del reddito complessivo;
- per le successioni aperte dopo l'entrata in vigore della legge 119/2016 (3 luglio 2016) e dopo la presentazione dell'istanza di indennizzo da parte dell'investitore, tutti i requisiti di cui al paragrafo 1.1. sono accertati in capo al *de cuius*.

Ai fini del presente Regolamento, il momento di apertura della successione coincide con la data riportata nel certificato di morte della persona fisica, dell'imprenditore individuale - anche agricolo - e del coltivatore diretto che abbia acquistato gli strumenti finanziari subordinati tramite rapporto negoziale diretto con la banca in liquidazione entro il 12 giugno 2014.

In presenza dei requisiti previsti dalla legge, possono presentare istanza di indennizzo forfettario, i nuovi soggetti legittimati: (i) ai quali gli strumenti finanziari subordinati siano stati trasferiti per atto *inter vivos*, in via diretta, da parte dei successori *mortis causa* della persona fisica, dell'imprenditore individuale - anche agricolo - e del coltivatore diretto, che avevano acquistato gli strumenti finanziari subordinati tramite rapporto negoziale diretto con la banca in liquidazione entro il 12 giugno 2014; e (ii) che detenevano i predetti strumenti al 22 novembre 2015.

### 3. Aspetti procedurali

Al fine di rendere il più possibile fluido il processo di acquisizione delle istanze, di agevolarne l'inserimento in procedura e di verificare nel tempo lo stato delle richieste, si forniscono le seguenti indicazioni.

#### 3.1 Modalità di invio dell'istanza di indennizzo

L'invio dell'istanza di indennizzo forfettario può avvenire tramite:

- i) l'area specifica del sito del FITD, disponibile all'indirizzo <http://www.fitd.it/Home/FDS>;
- ii) raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo del Fondo, via del Plebiscito n. 102 - 00185 Roma;
- iii) Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo [fondo.solidarieta@legalmail.it](mailto:fondo.solidarieta@legalmail.it).

Ove il soggetto legittimato intenda avvalersi delle **modalità di invio ii) e iii)**, deve scaricare il modulo "FDS" dall'apposita sezione del sito del Fondo, compilarlo e inviarlo insieme alla documentazione necessaria.

Si richiama l'attenzione sulla necessità di allegare all'istanza il modulo *privacy* debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente.

##### 3.1.1. Inserimento dell'istanza tramite sito web

L'inserimento dell'istanza in base alla **modalità i)** comprende i seguenti passaggi:

##### 1° passaggio - compilazione dei campi anagrafici:

- nome;
- cognome;
- codice fiscale;
- indirizzo;
- domicilio;
- e-mail (ordinaria);
- telefono fisso/mobile;
- tipologia soggetto richiedente;
- banca in liquidazione;
- codice IBAN di un conto intestato al richiedente;
- cointestatari alla data di sottoscrizione;



- cointestatari alla data di risoluzione.

## **2° passaggio - compilazione dei campi relativi agli strumenti finanziari:**

- strumenti finanziari subordinati acquistati;
- codice ISIN (facoltativo);
- data di acquisto;
- quantità;
- prezzo di acquisto;
- corrispettivo pagato;
- oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto;
- valore degli strumenti alla data del 22/11/2015;
- data del trasferimento *inter vivos*.

*Il sistema effettua il controllo sulla correttezza formale del codice fiscale e del codice IBAN.*

## **3° passaggio - inserimento dei documenti**

È possibile in questo passaggio inserire i file contenenti i documenti da allegare alla richiesta, ivi incluso quello relativo al trattamento dei dati personali (*privacy*).

Una sezione della pagina evidenzia alcune avvertenze e consigli.

I documenti possono essere allegati in un unico file oppure distribuiti in file separati. I file ammessi hanno estensioni .PDF, .DOC, .DOCX, .JPG, .JPEG, .TIFF, .BMP con il limite massimo di 10Mb per file.

La richiesta può proseguire solo se si inserisce almeno un file.

## **4° passaggio - riepilogo e conferma**

Questo passaggio mostra il riepilogo dei dati inseriti.

Se si conferma, il sistema acquisisce la richiesta di indennizzo registrando la nuova istanza e inviando al richiedente, tramite email/sms, il numero di pratica e una password per poter accedere all'area riservata del sito, che permette di visualizzarne lo stato e, eventualmente, di inserire documentazione aggiuntiva.

### 3.1.2. Integrazione della documentazione

È possibile inserire documentazione integrativa o sostitutiva in una istanza già acquisita. Il richiedente riceve una password per poter accedere all'area riservata dedicata, per inviare i file contenenti i documenti da aggiungere alla propria istanza precedentemente inviata. In alternativa, è possibile inviare i documenti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC, specificando il numero di pratica di riferimento.

### 3.2 La verifica dello stato dell'istanza

L'istanza di indennizzo presentata al FITD, può trovarsi in uno dei seguenti stati:

<b>STATO dell'istanza</b>	<b>Descrizione dello STATO</b>
INSERITA A SISTEMA	L'istanza è stata acquisita dal sistema.
IN VERIFICA	L'istanza è stata attribuita a un operatore per la verifica dei documenti allegati.
INTERROTTA	La lavorazione dell'istanza è stata interrotta per incompletezza documentale.
SOSPESA	La lavorazione dell'istanza è stata sospesa per integrazioni informative.
IN CONTROLLO DI REGOLARITA'	Accertata la completezza documentale e informativa, è in corso la verifica della sussistenza dei requisiti di legge.
RIGETTATA	L'istanza non ha superato i controlli di regolarità; oppure, a seguito di interruzione il richiedente non ha provveduto a integrare i documenti richiesti, entro la scadenza prevista dal Regolamento del Fondo di Solidarietà.
IN AUTORIZZAZIONE	L'istanza è nella fase di autorizzazione al pagamento.
IN LIQUIDAZIONE	L'istanza, già autorizzata, sta per essere liquidata attraverso bonifico bancario.
EROGATA	L'erogazione dell'indennizzo è stata effettuata.



**Stato: “INSERITA A SISTEMA”:** il soggetto legittimato riceve conferma, tramite e-mail/sms ai recapiti evidenziati nel Modulo di richiesta di indennizzo, dell'avvenuta acquisizione nell'applicativo gestionale dell'istanza da parte del FITD.

L'indicazione di un indirizzo di posta elettronica ordinaria e di un numero di telefono cellulare è essenziale per la ricezione delle **credenziali** (numero della pratica, indirizzo e-mail del soggetto legittimato e password) e per la conseguente possibilità di consultare lo stato dell'istanza.

L'invio delle credenziali è immediato solo nel caso di inoltro dell'istanza di indennizzo forfettario tramite il canale web. In tutti gli altri casi, l'invio delle credenziali avverrà solo dopo l'inserimento nell'applicativo gestionale.

Lo stato dell'istanza può essere verificato in tempo reale **esclusivamente** attraverso l'accesso alla pagina web, mediante l'utilizzo delle credenziali ricevute all'atto dell'inserimento nell'applicativo gestionale.

**Stato: “IN VERIFICA”:** l'istanza viene sottoposta ai controlli di completezza documentale.

**Stato: “INTERROTTA”:** se la verifica ha posto in luce incompletezza documentale, l'istruttoria viene interrotta e viene inviata un'email/sms/lettera al richiedente con le motivazioni dell'interruzione e l'invito a trasmettere, entro 40 giorni, i documenti mancanti. Attraverso la password il richiedente può accedere all'area riservata per inserire la documentazione; in alternativa può inviarla tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC.

**Stato: “SOSPESA”:** se la verifica evidenzia che la documentazione allegata all'istanza è completa, ma mancano necessari elementi informativi, l'istruttoria è sospesa e viene inviata un'email/sms/lettera al richiedente con le motivazioni della sospensione e l'invito a integrare, entro 20 giorni, le informazioni mancanti. Attraverso la password, il soggetto legittimato può accedere all'area riservata per inserire gli elementi informativi richiesti; in alternativa, può inviarli tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC o con *e-mail* all'indirizzo [pratiche.solidarieta@fitd.it](mailto:pratiche.solidarieta@fitd.it).

**Stato: “IN CONTROLLO DI REGOLARITA'”:** accertata la completezza documentale e informativa, l'istanza è sottoposta alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge.

**Stato: “RIGETTATA”:** Se la verifica condotta nella fase di controllo di regolarità ha posto in luce l'assenza dei requisiti previsti dalla legge per accedere all'indennizzo, oppure se, a seguito di interruzione, il richiedente non ha provveduto a integrare i



documenti richiesti nei termini specificati, l'istanza viene chiusa e viene inviata un'email/sms/lettera con le motivazioni del rigetto.

**Stato: "IN AUTORIZZAZIONE"**: se l'istanza ha superato il controllo di regolarità, viene posta nella fase di autorizzazione al pagamento.

**Stato: "IN LIQUIDAZIONE"**: l'istanza autorizzata è posta in liquidazione mediante bonifico bancario.

**Stato: "EROGATA"**: l'erogazione dell'indennizzo è stata effettuata.



## Comunicazioni e assistenza

Coloro che, pur avendone titolo, non hanno avanzato istanza di indennizzo forfettario, in vigore del precedente termine del 3 gennaio 2017, nonché i soggetti legittimati dalle nuove disposizioni legislative, possono presentare istanza di accesso alla procedura.

Allo scopo di agevolare la presentazione delle istanze anche da parte delle nuove categorie di soggetti legittimati, è stata predisposta una versione aggiornata del “Modulo standard di richiesta dell’indennizzo forfettario”, con allegata informativa sulla *privacy*, che è resa disponibile nella sezione del sito web del FITD dedicata al Fondo di Solidarietà.

Premesso che **nessuna istanza di indennizzo forfettario potrà essere riaperta d’ufficio**, si precisa quanto segue.

Coloro ai quali è stata rigettata l’istanza ai sensi delle previgenti disposizioni normative e che ora rientrano tra i soggetti legittimati, possono presentare una nuova istanza. Essa deve contenere l’indicazione del codice pratica a suo tempo assegnato, al fine di consentire l’utilizzo della documentazione già acquisita dal Fondo.

Le istanze attualmente in lavorazione, che dovessero ricomprendere trasferimenti *inter vivos*, saranno oggetto di interruzione, al fine di consentire ai richiedenti di provvedere alle necessarie integrazioni documentali.

Si precisa che, le istanze inviate al FITD, oltre la scadenza del 3 gennaio 2017, a mente della normativa allora vigente, non sono state prese in considerazione; tale circostanza è stata pubblicizzata con Comunicato stampa del 3 gennaio 2017, pubblicato sul sito web del FITD. Tenuto conto di quanto previsto dalla nuova disciplina, dette istanze possono essere riproposte entro il 31 maggio 2017.

**I canali di accesso al Fondo di Solidarietà e di assistenza** a disposizione dell’utenza sono diversificati a seconda delle finalità. In particolare, si precisa quanto segue:

- per l’invio delle istanze di indennizzo tramite PEC, deve essere utilizzato esclusivamente l’indirizzo ***fondo.solidarieta@legalmail.it***;
- durante la lavorazione delle istanze, il Fondo può richiedere chiarimenti al soggetto legittimato. Tali chiarimenti e tutte le integrazioni documentali devono essere inviati all’indirizzo ***pratiche.solidarieta@fitd.it***; in alternativa, i documenti possono essere caricati tramite sito web, accedendo con le credenziali comunicate;

- i quesiti e le richieste di assistenza per la presentazione delle istanze di indennizzo devono essere inviati all'indirizzo [fondo.solidarieta@fitd.it](mailto:fondo.solidarieta@fitd.it);
- il servizio di assistenza tramite **e-mail ticketing** verrà attivato dalla data di pubblicazione del Regolamento aggiornato e resterà in funzione fino 31 maggio 2017;
- il canale di assistenza telefonica per richieste attinenti il Fondo di Solidarietà è disponibile **esclusivamente, al numero 06-69202359, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00.**

L'utilizzo di canali diversi da quelli espressamente indicati, determina il prolungamento dei tempi di presa in carico ed evasione delle richieste.

Si precisa, da ultimo, che in considerazione delle richieste di chiarimento pervenute, sono state pubblicate, nella sezione del sito del FITD dedicata al Fondo di Solidarietà, le domande e le risposte ai quesiti più frequenti (FAQ), all'indirizzo: [http://www.fitd.it/Home/FDS\\_faq](http://www.fitd.it/Home/FDS_faq).

Inoltre, considerato che nei mesi trascorsi sono venute in evidenza oggettive difficoltà a esibire taluni documenti previsti dalle norme, nell'ottica di un approccio flessibile atto a tutelare l'interesse dei richiedenti l'indennizzo, sono state individuate con le banche soluzioni alternative che consentono, comunque, di comprovare la ricorrenza dei requisiti richiesti dalla legge. Maggiori approfondimenti in merito sono contenuti in apposite FAQ.

Sul sito web è presente anche una informativa sull'attività di liquidazione degli indennizzi forfettari, oggetto di periodico aggiornamento, disponibile all'indirizzo [http://www.fitd.it/Home/FDS\\_info\\_attivita](http://www.fitd.it/Home/FDS_info_attivita).

Tutte le comunicazioni inviate in automatico dal FITD tramite email e/o sms - non sono abilitate alla ricezione di risposte. Tuttavia, nel testo delle stesse sono specificati eventuali contatti del Fondo.